



F.I.Bi.S.

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Premesso che:

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 07.03.2018 perveniva, a questo organo di Giustizia, da parte del sig. SAGNELLA Pierluigi, esposto per un comportamento, a suo dire, poco sportivo da parte del tesserato FRANZESE Domenico durante l'incontro della FIBIS PRO tenutosi in data 04.03.2018 nella sala Max Landis di Succivo;
- nel predetto ricorso, il sig. SAGNELLA Pierluigi lamentava di essere stato danneggiato da comportamenti poco sportivi tenuti dal tesserato FRANZESE Domenico;
- in data 15.03.18 venivano richieste le relazioni degli arbitri degli incontri oggetto dell'esposto che venivano trasmessi a questo ufficio in data 19.03.18;

Considerato che:

- l'art. 88, nuovo Regolamento di Giustizia Fibus prevede che *“Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d'ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale “;*

- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

*

Le risultanze documentali relative all'incontro della FIBIS PRO tenutosi in data 04.03.2018 nella sala Max Landis di Succivo, riportate nell'esposto non trovano alcuna conferma nelle dichiarazioni degli arbitri.

Alla luce dell'istruttoria le richieste avanzate dal sig. SAGNELLA Pierluigi devono essere disattese e non accolte.

P.Q.M.

Visto il Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- respinge le richieste avanzate da SAGNELLA Pierluigi nell'esposto del 07.03.2018 e dichiara di non doversi procedere nei confronti del tesserato FRANZESE Domenico.

Invita, pertanto, la F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni di rito.

Così deciso in Alba il 03 aprile 2018

Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

